



STATUTO

Art.1

Costituzione, denominazione e sede

1. E' costituita con sede in Bologna in Via Indipendenza 16, l'Associazione di volontariato denominata "Comitato Promotore per la realizzazione ed il sostegno di iniziative popolari per l'assistenza sessuale", di seguito "Associazione".
2. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato
3. L'Associazione non ha scopo di lucro.

Art.2

Scopi e finalità

1. L'Associazione opera in attività di volontariato inteso come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, principalmente a favore di soggetti terzi, nell'ambito della tutela e promozione dei diritti civili per le persone con disabilità ed in situazione di emarginazione affettiva, emotiva, relazionale e sessuale.
2. L'Associazione si prefigge lo scopo di sensibilizzare l'opinione pubblica, raccogliere consenso e adesioni per promuovere anche in Italia, così come avviene negli altri paesi europei, il riconoscimento delle pratiche di assistenza sessuale e della figura dell'assistente sessuale (di seguito "lovegiver") al fine di consentire anche alle persone con disabilità e/o con ridotta mobilità e motilità ed a tutte le persone in situazione di emarginazione affettiva e sessuale di pervenire ad un benessere psicofisico/emotivo, all'acquisizione di fiducia in sé stessi ed a vivere un rapporto diverso e positivo con la propria fisicità.
3. In particolare, per la realizzazione dello scopo istituzionale e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di svolgere, in attività di volontariato e a vantaggio della comunità, in maniera autonoma o in collaborazione con altre associazioni, enti e soggetti pubblici e privati aventi finalità simili e che condividano gli scopi e le finalità dell'Associazione, le seguenti attività:
 - a) operare con ogni mezzo legittimo per informare, coinvolgere e mobilitare l'opinione pubblica;
 - b) assumere iniziative nei confronti di tutti gli Organi Istituzionali, in particolare quelli che sono direttamente preposti alla tutela dei diritti coinvolti ed alla soluzione dei problemi inerenti;
 - c) predisporre, sottoscrivere e promuovere proposte legislative di iniziativa popolare atte a sostenere il riconoscimento della figura professionale del "lovegiver" e dell'assistenza sessuale come pratica rivolta al benessere psicofisico ed emotivo integrale delle persone in situazione di emarginazione affettiva e sessuale ed alla prevenzione dell'insorgenza di disturbi psicofisici determinati dall'impossibilità di pervenire al suddetto benessere a causa di barriere fisiche, sociali e culturali.
 - d) Fornire sostegno a quanti si propongano di perseguire i medesimi fini sul piano civile, sociale, scientifico e tecnologico.
 - e) Promuovere e realizzare iniziative sociali, formative, culturali, sanitarie e scientifiche finalizzate allo scopo associativo.
 - f) Sviluppare forme di collaborazione con altre associazioni e gruppi di cittadini che perseguono analoghi obiettivi.
 - g) Sviluppare dibattito, forme di impegno civile e confronti con le istituzioni, in riferimento agli obiettivi sopra esplicitati.

4. Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni personali, gratuite e volontarie fornite dai propri aderenti.
5. L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dall'Associazione stessa.

Art.3

Risorse economiche - Fondo comune

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a) quote sociali
 - b) contributi degli aderenti
 - c) contributi di privati
 - d) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti
 - e) donazioni e lasciti testamentari
 - f) rimborsi derivanti da convenzioni
 - g) entrate derivanti da attività progettuali, formative, commerciali e produttive marginali
 - h) ogni altra elargizione consentita dalle norme di Legge
2. Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.
3. L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Comitato Direttivo redige il consuntivo e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Art.4

Membri dell'Associazione

1. Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.
2. L'adesione all'Associazione è libera e volontaria ed impegna gli associati al rispetto degli obiettivi dell'Associazione

Art.5

Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

1. Sono soci dell'Associazione tutti coloro che ne condividano gli scopi e le finalità previa ammissione a socio, deliberata dal Comitato Direttivo, che è subordinata alla presentazione da parte degli interessati di apposita domanda in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.
2. Il Comitato Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale.
3. Sull'eventuale reiezione di domande, sempre motivata, si pronuncia anche l'Assemblea.

4. La qualità di socio si perde:
 - a) per recesso;
 - b) per mancato versamento della quota associativa annuale nei tempi previsti;
 - c) per esclusione;
 - e) per decesso.
5. L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea dei soci su proposta del Comitato direttivo nei confronti del socio:
 - a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
 - b) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
 - c) che, in qualunque modo, arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, all'Associazione.
6. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. L'esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro soci. Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione ed ha effetto a partire dalla annotazione sul libro soci; il mancato pagamento della quota associativa annuale nei tempi previsti dal Comitato Direttivo comporta l'automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità.
7. Il socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Art.6

Doveri e diritti degli associati

1. I soci sono obbligati:
 - a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legittimamente adottate dagli organi associativi;
 - b) a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;
 - c) a versare la quota associativa annuale di cui al precedente articolo;
 - d) a prestare la loro opera a favore dell'Associazione in modo personale, spontaneo, gratuito.
2. I soci hanno diritto:
 - a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
 - b) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
 - c) ad accedere alle cariche associative;
 - d) a prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia.

Art.7

Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea dei soci
 - b) il Comitato Direttivo
 - c) il Presidente

Art.8

L'Assemblea

1. L'Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di una delega.
2. L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre:

- a) approva il bilancio relativamente ad ogni esercizio;
 - b) elegge i componenti del Comitato Direttivo;
 - c) elegge eventualmente i membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
 - d) delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dal Comitato Direttivo;
 - e) delibera l'esclusione dei soci dell'Associazione;
 - f) si esprime sulle elezioni di domande di ammissione di nuovi associati.
3. L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Comitato Direttivo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio. L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Comitato Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione degli argomenti da trattare, o da almeno un decimo degli associati. In questi ultimi casi la convocazione deve essere effettuata entro venti giorni dalla data della richiesta.
 4. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.
 5. L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Comitato Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi da altro membro del Comitato Direttivo eletto dai presenti. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso da affiggersi nei locali della sede sociale almeno venti giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione. In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
 6. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati per delega.
 7. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, che deve essere adottata con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.
 8. Le deliberazioni dell'Assemblea devono essere trascritte nel verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art.9

Il Comitato Direttivo

1. Il Comitato direttivo è formato da un numero dispari di membri non inferiore a 3 e non superiore a 5 eletti dall'Assemblea dei soci. I membri del Comitato direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Comitato esclusivamente gli associati.
2. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Comitato direttivo decada dall'incarico il Comitato direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Comitato, previa ratifica da parte dell'Assemblea dei soci immediatamente successiva. Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Comitato non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea a cui spetterà il compito di eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 20 giorni l'assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Comitato.

3. Il Comitato direttivo elegge al suo interno il Presidente, il Vice-Presidente ed un Segretario-Tesoriere
4. Il Comitato Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro, a titolo esemplificativo, al Comitato:
 - a) eseguire il mandato dei soci e dell'assemblea
 - b) predisporre il consuntivo a bilancio
 - c) deliberare sulle domande di nuove adesioni
 - d) predisporre gli eventuali regolamenti interni
 - e) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale
 - f) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione
 - g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano propri dell'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.
5. Il Comitato Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi dal membro più anziano.
6. Il Comitato Direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi non meno di otto giorni prima della riunione ogni qualvolta il Presidente o, in sua vece, il Vice-Presidente, lo ritenga opportuno o su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
7. I verbali di ogni adunanza del Comitato Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art.10

Il Presidente

1. Il Presidente, eletto dal Comitato direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Comitato direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.
2. Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente. In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Comitato Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.
3. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Comitato Direttivo e in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

Art.11

Gratuità delle cariche associative

1. Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito.

Art.12

Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia in tema di rapporti associativi che insorgesse tra i soci o tra questi e qualsiasi organo dell'Associazione, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.

L'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro 30 giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Bologna.

Art.14

Norma finale

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio verrà devoluto ad altre Organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

Art.15

Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

Approvato dall'assemblea straordinaria dei soci in data 02.11.2013